



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo  
e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI, Presidente;

componenti: Valeria CHIAROTTI, Maria Elena RASO, Roberto  
MILANESCHI, Franco MASSI, Cinzia BARISANO, Luisa D'EVOLI,  
Oriana CALABRESI, Rosalba DI GIULIO, Donatella SCANDURRA,  
Giuseppe Maria MEZZAPESA, Marco BONCOMPAGNI, Angela  
PRIA;

integrata dai Consiglieri delegati delle Sezioni regionali di controllo:  
Nicola BENEDIZIONE, Giuseppe IMPARATO, Mario GUARANY  
(relatore), Marco VILLANI, Rossana RUMMO, Maria Laura PRISLEI,  
Giampiero GALLO;

**nell'Adunanza Generale del 15 luglio 2019**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con  
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

VISTO il “Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA la deliberazione n. 9/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 27 marzo 2012;

VISTI i decreti nn. 6606 e 6607 del dirigente scolastico dell'Istituto superiore “XXX” di XXX, in data 15 novembre 2017, concernenti la ricostruzione di carriera, di due assistenti amministrative, trasmessi dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011;

VISTO il foglio di osservazioni formulato dal Magistrato istruttore in data 2 maggio 2019;

VISTE le risposte della Ragioneria territoriale in data 3 maggio 2019 e dell'Istituto superiore XXX in data 8 maggio 2019;

VISTA la relazione in data 8 maggio 2019 con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Valeria FRANCHI, ritenendo non convincenti le argomentazioni esposte nelle controdeduzioni, ha proposto al

Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;

VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal

Consigliere delegato in data 8 maggio 2019;

VISTA la nota n. 2585, in data 28 giugno 2019, del Presidente della Sezione regionale di controllo per le Marche, con la quale a seguito della deliberazione n. 33/2019/SUCC della stessa Sezione, allo scopo di definire una preliminare questione di massima, si chiede al Presidente della Corte dei conti di deferire i provvedimenti sopraindicati all'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 3 luglio 2019, con la quale è stata convocata per la data odierna l'Adunanza Generale per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria, in data 3 luglio 2019, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alle Amministrazioni interessate;

UDITI il relatore, Cons. Mario GUARANY e, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale degli ordinamenti del personale e l'analisi del lavoro pubblico - il Dirigente dott. Francesco De SARIO e per la Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata il Direttore dott. Emanuele PALANGA;

con l'assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di

Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

### **FATTO**

Sono all'esame di questa Sezione, a seguito di proposta di deferimento formulata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche giusta deliberazione n. 33/2019/SUCC – e conseguente ordinanza del Presidente della Corte dei conti con la quale è stata convocata l'odierna adunanza – i decreti adottati dal dirigente XXX XXX in data 15 novembre 2017 e trasmessi alla stessa Sezione regionale, per il controllo successivo ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata.

Trattasi, in particolare, dei provvedimenti dirigenziali con cui - modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici già effettuata con i precedenti decreti n. 583 del 5 novembre 2002 e n. 1029 del 24 ottobre 2003 - si è provveduto con decreti nn. 6606 e 6607 del 15 novembre 2017 alla ricostruzione di carriera di due dipendenti immesse e confermate in ruolo a seguito di concorso pubblico riservato per il passaggio dalla qualifica di collaboratore scolastico alla qualifica superiore di assistente amministrativo.

Ricevuti i suddetti provvedimenti per i prescritti controlli, la competente Ragioneria territoriale dello Stato, anche alla luce del parere reso con nota del 20 dicembre 2016 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito di richiesta in data 24 novembre

2016 dell'Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Macerata,

ha ritenuto di denegare il visto e di muovere specifici rilievi evidenziando la difformità degli stessi rispetto alla vigente normativa.

I decreti citati non hanno, invero, superato il controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 123/2011 e successive modificazioni, in quanto ritenuti non conformi alla normativa vigente, così come implementata dal sistema informativo dell'istruzione (SIDI) che consiste in area riservata in cui sono disponibili le applicazioni e

relative comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora.

La Ragioneria territoriale ha aggiunto che, in ipotesi di passaggio tra aree e profili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), laddove non vi sia un incremento di scaglione retributivo, il sistema SIDI elabora la ricostruzione della carriera partendo dall'anzianità determinata facendo applicazione del criterio della c.d. temporizzazione e non già da quella determinata con valutazione del servizio pregresso, ancorché più vantaggiosa.

Lo stesso Ufficio di controllo ritenendo di non condividere le osservazioni formulate dalla amministrazione sollecitava la formalizzazione di specifica richiesta di registrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del menzionato d.lgs. n. 123/2011, cui dava corso in data 29 giugno 2018 provvedendo alla contestuale trasmissione dei

decreti in parola alla Sezione regionale di controllo per il seguito di competenza.

Svolte le prime verifiche istruttorie – ed appurato che il compendio documentale trasmesso non recava gli atti con i quali è stata chiesta “sotto la responsabilità del dirigente” la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 dei decreti in esame – il magistrato istruttore con foglio di rilievo del 2 maggio 2019 chiedeva la trasmissione degli stessi.

In particolare, nel richiamare l’orientamento della Sezione regionale di controllo per le Marche (cfr. deliberazioni 140/2015 e 91-92/2016) circa i presupposti cui è subordinata l’attivazione della funzione di controllo successivo, rimarcava come, allo stato degli atti, potesse considerarsi non perfezionata la fattispecie a formazione progressiva tratteggiata dal più volte richiamato art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

Nell’occasione veniva chiesto, altresì, di trasmettere gli atti relativi all’interlocuzione intercorsa tra l’Istituto XXX e la Ragioneria territoriale e, segnatamente, le deduzioni formulate dallo stesso Istituto, a fronte delle osservazioni mosse dalla Ragioneria territoriale, siccome rilevanti al fine di una compiuta ricostruzione delle motivazioni sottese alla riconsiderazione da parte dell’Istituto scolastico dei criteri osservati per la ricostruzione delle carriere in favore delle interessate.

Da ultimo, l’Ufficio di controllo della Corte dei conti ha sollecitato l’Istituto scolastico XXX a fornire ogni ulteriore elemento

conoscitivo, in fatto ed in diritto, in ordine alle determinazioni assunte ai fini dell'adozione dei menzionati provvedimenti di ricostruzione di carriera con specifico riguardo alla mancata applicazione del criterio della c.d. temporizzazione.

Con successiva nota in data 3 maggio 2019, la Ragioneria territoriale di Macerata riscontrava le cennate osservazioni e provvedeva alla trasmissione delle note in data 7 maggio 2018 con le quali il Dirigente scolastico dell'Istituto XXXX reiterava, sotto la propria responsabilità, i decreti di cui trattasi in vista della loro registrazione ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

L'Istituto scolastico XXXX, con nota in data 7 maggio 2019, ha fatto pervenire alla Sezione regionale le proprie deduzioni e, a conforto dei provvedimenti assunti, ha rimarcato come gli stessi siano conformi alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 (applicabile *ratione temporis* alla data di conferma in ruolo), in forza del quale al "personale A.T.A. viene applicata la regola più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore senza che sia configurabile contrasto con norme imperative".

Ad ulteriore sostegno delle proprie determinazioni lo stesso Istituto ha, altresì, richiamato i contenuti della circolare ministeriale 24 marzo 1999, n. 78, recante istruzioni operative per l'ipotesi di passaggi di ruolo o di qualifica – nella quale l'anzidetta regola del c.d. trattamento più favorevole trova conferma – nonché una nota dell'Ufficio scolastico

regionale in data 17 marzo 2015 che , alla luce dell'ordinanza n. 22865 del 12 dicembre 2012, esclude il solo personale DSGA dall'applicazione del criterio medesimo.

Esaurita la fase istruttoria, il Magistrato istruttore ha rassegnato le proprie conclusioni formulando richiesta di deferimento della questione alla Sezione regionale per una delibazione della stessa in sede

collegiale. Lo stesso magistrato ha rappresentato, a sostegno, pur dovendo considerarsi superate le perplessità manifestate in ordine alla ritualità della procedura ed alla sussistenza dei presupposti ex art. 10

del d.lgs. n. 123/2011, onde farsi luogo a controllo successivo di legittimità, che, alla luce del contrasto interpretativo maturato tra l'Istituto scolastico XXX e la Ragioneria territoriale sussistessero, comunque, dubbi circa la legittimità dei decreti all'esame della Sezione.

In questa prospettiva, avuto riguardo alla rilevanza – anche in considerazione delle numerose pronunce rese dalla magistratura del lavoro – della problematica relativa alla corretta interpretazione della normativa in tema di ricostruzione di carriera, il medesimo segnalava,

altresì, la possibilità di proporre il deferimento di una “questione di massima” alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma

3, del Regolamento sulla organizzazione delle funzioni di controllo come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008.

Con successiva ordinanza, il Presidente della Sezione regionale, a



seguito di conforme richiesta del Consigliere delegato, ha convocato la Sezione stessa per l'adunanza del 15 maggio 2019, cui hanno partecipato i rappresentanti della Ragioneria territoriale dello Stato.

In considerazione della particolare rilevanza della questione sottesa alla valutazione di legittimità dei decreti di ricostruzione di carriera di cui trattasi e delle conseguenze di carattere economico che agli stessi devono annettersi *sub specie* di corresponsione di differenze retributive, la Sezione regionale con deliberazione n. 33 del 2019 ha sospeso la decisione sulla legittimità dei decreti di ricostruzione di carriera adottati dall'Istituto XXX in data 15 novembre 2017 nei confronti delle due dipendenti.

Con successiva nota del Presidente della Sezione regionale in data 28 giugno 2019, detta deliberazione corredata della relativa documentazione è stata trasmessa al Presidente della Corte dei conti per il deferimento all'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti con ordinanza del 3 luglio 2019 ha convocato in Adunanza Generale per il giorno 15 luglio 2019 la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per la pronuncia in sede di controllo successivo sulla conformità a legge dei più volte citati decreti in data 15

novembre 2017.

In vista dell'adunanza, la Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata, con nota in data 11 luglio 2019, ha trasmesso una memoria, confermando la propria posizione.

In prossimità dell'odierna adunanza la Ragioneria generale dello Stato – IGOP - ha inviato una nota in cui sono illustrate le proprie deduzioni volte a condividere l'orientamento della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata di denegare il visto di regolarità dei decreti in esame.

Nel corso dell'adunanza pubblica i rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti hanno confermato le argomentazioni già espresse in precedenza.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato.

A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle

Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, *“per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell’ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell’intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedurali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l’amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.”*

Ne consegue l’applicabilità delle consuete modalità procedurali, inclusa, la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.

Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.

Il contrasto interpretativo maturato tra la Ragioneria territoriale di Macerata e l’Istituto scolastico XXX attiene alle modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola.

In particolare, la Ragioneria territoriale, in linea con la prassi seguita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, opterebbe per l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto XXX, con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988.

Con i decreti in data 15 novembre 2017, l'Istituto XXX, a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente.

A detti fini, l'Istituto ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.

I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.

Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e

cioè al 1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.

Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.

Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa, il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall'Istituto XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame - in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.

2 La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria - che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.

Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.

Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal

personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.

A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.

La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a "rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti".

La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.

In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle

differenze retributive non percepite in favore del personale docente.

Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.

Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019).

In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.

Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC).

3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall'Istituto XXX.

Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente Ragioneria territoriale, gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.

In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.

In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.

Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.



Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.

Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.

Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.

Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della Ragioneria generale dello Stato sembrano fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.

Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva

anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.

Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno *status* o un elemento costitutivo di uno *status* del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”.

Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.

**4** Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:

*“Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”.*

Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge.

**P.Q.M.**

L'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità dichiara, previa risoluzione della questione di massima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento, che i provvedimenti deferiti sono conformi a legge, ammettendoli al visto e alla registrazione.

Il Relatore  
Mario GUARANY

Il Presidente  
Raffaele DAINELLI

Depositata in Segreteria il 25 luglio 2019

Il Dirigente  
Dott. Massimo BIAGI